



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 maggio 2010 n.96

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1, quarto comma, della Legge 21 gennaio 2010 n.6;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.48 adottata nella seduta del 17 maggio 2010;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI ALL'ART.1, COMMA 4, DELLA LEGGE N.6/2010 "RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA"

Art. 1

(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione della persona giuridica)

1. La persona giuridica è responsabile per gli illeciti amministrativi conseguenti ai misfatti di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 21 gennaio 2010, n. 6, commessi per suo conto o a suo vantaggio da uno dei suoi organi o da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione e amministrazione.
2. Se il misfatto è stato commesso dalle persone di cui al comma precedente, la persona giuridica non risponde se prova che:
 - a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del misfatto, il modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire misfatti della specie di quello verificatosi;
 - b) le persone hanno commesso il misfatto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione.
3. Qualora il modello di cui al comma 2° lettera a) viene adottato ed attuato posteriormente alla commissione del misfatto, ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la persona giuridica può ottenere la riduzione della metà della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 8 della legge 21 gennaio 2010 n. 6.

Art. 2

(Autonomia delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza)

1. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento è affidato all'organismo di vigilanza della persona giuridica che deve essere dotato oltre al requisito dell'indipendenza di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
2. Tale organismo è nominato dall'organo amministrativo della persona giuridica.
3. L'organismo di vigilanza di cui al comma precedente non ha obblighi di controllo dell'attività della persona giuridica, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza del modello organizzativo a prevenire i misfatti.

Art. 3

(Principi generali e criteri del modello organizzativo)

1. Il modello organizzativo deve essere improntato in un vero e proprio codice comportamentale, cui gli appartenenti alla persona giuridica devono informare il proprio comportamento. Il modello inoltre deve codificare regole cautelari la cui violazione si tradurrà in una colpa specifica della persona giuridica.
2. Il modello deve prevedere inoltre un sistema di gestione dei rischi per individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i misfatti. In particolare deve prevedere:
 - a) l'adozione di un sistema di controllo e di gestione efficace;
 - b) l'individuazione dei processi a rischio;
 - c) la tempestività delle segnalazioni sull'insorgere di potenziali criticità definendo, ove possibile, opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio in relazione alla commissione dei misfatti per conto o a vantaggio della persona giuridica;
 - d) l'analisi del contesto aziendale per individuare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare misfatti o comunque eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dalla Legge 21 gennaio 2010 n. 6;
3. Il modello deve prevedere specifici protocolli di controllo diretti a programmare la formazione del personale e la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi nonché l'attuazione delle decisioni della persona giuridica in relazione ai misfatti da prevenire. Inoltre il modello deve essere chiaro nella parte attinente all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti.
4. La formazione del personale deve essere differenziata per i dipendenti nella loro generalità, dai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo.
5. Deve essere adottato un codice etico nonché prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'organismo di cui all'articolo 2 per negligenza, imperizia ovvero perché non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, la perpetrazione dei misfatti.

Art. 4

(Composizione e cause di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza)

1. L'Organismo di Vigilanza deve essere plurisoggettivo per le Società medio-grandi e composto da almeno tre membri, di cui un esperto in materia giuridica, uno in materia economica ed uno esperto del settore aziendale, mentre le Società di piccole dimensioni possono optare per un organismo monosoggettivo.
2. Relativamente all'obbligo di nomina dell'organismo di vigilanza plurisoggettivo si rinvia a quanto prescritto al comma secondo dell'articolo 58 della Legge n. 47/2006 con le successive modifiche e integrazioni.
3. I componenti dell'organo di vigilanza devono possedere:
 - a) capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
 - b) specifici requisiti di professionalità.
4. Non può ricoprire la carica di componente dell'organismo di vigilanza chi è stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per uno dei misfatti previsti dalla Legge 21 gennaio 2010 n. 6. Inoltre un componente dell'Organo di vigilanza della controllante non può ricoprire la carica di membro del Consiglio di amministrazione nelle controllate.
5. Per adempiere ai propri compiti l'Organismo di Vigilanza si avvale di strutture dedicate, oltre che dell'Internal Audit, anche delle articolazioni operative della società. L'Organismo inoltre, solo per i soggetti finanziari e non finanziari di cui alla Legge 17 Giugno 2008 n. 92, deve essere

informato dal responsabile di cui all'articolo 42 della citata legge riguardo alla tipologia delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio.

Art. 5

(Obblighi di informazione)

1. L'organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del modello.
2. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dalla legge.
3. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 maggio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta